

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 07 luglio 2021

**D.g.r. 5 luglio 2021 - n. XI/4988****Esclusione temporanea della possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Garda Pinot Grigio, ai sensi dell'articolo 130-septies della legge regionale 31/2008**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare titolo II - capo I - sezione 2 «Denominazione di origine, Indicazione geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo»;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, in particolare l'articolo 39, comma 3, che consente alle Regioni, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative della regione, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative denominazioni di origine (DO) per conseguire l'equilibrio di mercato;
- l'articolo 130-septies della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», come modificato dalla legge regionale 9 giugno 2020 n. 13 «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020», relativo al controllo del potenziale produttivo viticolo;

Dato atto che la Regione, in conformità all'articolo 130-septies della sopracitata Legge regionale, può adottare provvedimenti volti a conseguire l'equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine (DO) o identificazione geografica (IG), ed in particolare il suddetto articolo stabilisce che i provvedimenti:

- a) siano adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria;
- b) escludano temporaneamente la possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG o fissino, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione;
- c) abbiano di norma durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca, di modifica o di proroga, previa acquisizione delle proposte e dei pareri di cui al punto a);

Dato atto altresì che il predetto articolo 130-septies:

- prevede che siano fatti salvi, ai fini della rivendicazione delle DO e delle IG oggetto del provvedimento:
  - l'estirpazione ed il successivo reimpianto, all'interno delle relative zone produttive, dei vigneti idonei alla produzione di uve atte a dare vini a medesime DO o IG alla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti stessi;
  - le autorizzazioni acquisite dai produttori alla stessa data;
- permette ai Consorzi di tutela di stabilire un limite massimo di utilizzo delle autorizzazioni acquisite, che non può essere comunque inferiore a un ettaro per azienda;

Vista la delibera di Giunta del 23 giugno 2020, n. XI/3273 «Legge 12 dicembre 2016, n. 238. Approvazione linee guida per il controllo del potenziale produttivo viticolo in Lombardia», con cui vengono stabilite le modalità di presentazione della proposta da parte dei Consorzi di Tutela, l'attività istruttoria e i tempi per l'adozione dei provvedimenti, ai sensi dell'articolo 130-septies della l.r. 31/2008;

Vista la proposta del Consorzio Garda DOC, acquisita agli atti della competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi il 3 maggio 2021 (protocollo M1.2021.0076898), che prevede:

- l'esclusione temporanea della possibilità d'iscrizione dei vigneti della varietà Pinot Grigio allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine controllata (DOC) Garda Pinot Grigio, così come approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, tenutasi il 27 aprile 2021, per la sola campagna vitivinicola 2021/2022;
- le operazioni di estirpo e reimpianto all'interno della zona di produzione della DOC Garda, in quanto mantengono costante il potenziale di produzione alla data del 31 luglio 2021;
- di escludere dal provvedimento di blocco le produzioni desti-

nate a DOC Garda Pinot Grigio con certificazione biologica;

Visto il Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Garda, approvato con decreto del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali 8 ottobre 1996, pubblicato sulla G.U. 262 - 8 novembre 1996 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2019 n. 44202, con il quale si conferma l'incarico al Consorzio Garda DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC Garda;

Preso atto delle ragioni che hanno portato il Consorzio Garda Doc, così come riportate nel verbale dell'assemblea ordinaria dei soci, tenutasi il 27 aprile 2021, e precisamente:

- la zona di produzione la DOC Garda ricade, in parte sul territorio lombardo ed in parte su quello veneto. Nella zona di produzione veneta vi ricade altresì la zona di produzione della DOC delle Venezie, i cui vini sono ottenuti da uve provenienti per 85% minimo da vitigni di varietà Pinot Grigio;
- attualmente la zona di produzione della DOC delle Venezie è al secondo anno di adozione di uno specifico provvedimento di blocco all'iscrizione dei vigneti di varietà Pinot Grigio allo schedario viticolo, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine controllata (DOC) delle Venezie, allo scopo di raggiungere un equilibrio di mercato sulla produzione di vino proveniente da varietà di Pinot Grigio nell'area del «triveneto»;
- la necessità del Consorzio Garda DOC di allinearsi ai provvedimenti assunti per la DOC delle Venezie, da cui la richiesta di adottare un provvedimento per la sola campagna vitivinicola 2021/2022, e successivamente, in accordo con il Consorzio delle Venezie, chiedere un eventuale prolungamento della misura per le prossime campagne vitivinicole;

Considerato che non è stato possibile organizzare la pubblica audizione nella zona di origine della DOC Garda, a seguito di difficoltà organizzative determinate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui sono stati utilizzati metodi informativi e divulgativi diversi. In particolare, il 14 maggio 2021 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), n. 19 della serie ordinaria, un comunicato del Dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed invazione di Regione Lombardia, con il quale è stata resa nota la richiesta del Consorzio Garda Doc e, contestualmente, sono state invitate tutte le categorie interessate operanti sul territorio regionale a presentare eventuali istanze e controdeduzioni, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Dato atto che, entro il termine fissato, non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni;

Considerato che:

- la documentazione, allegata alla richiesta presentata dal Consorzio Garda Doc, è completa e fornisce tutte le informazioni tecniche necessarie ad adottare la misura dell'esclusione temporanea della possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine controllata (DOC) Garda Pinot Grigio, così come stabilito dall'articolo 130 - septies della legge regionale 31/2008 e dall'allegato 1 alla delibera, n. XI/3273 del 23 giugno 2020 ed in particolare le percentuali di rappresentatività sono state rispettate;
- sono stati prodotti i pareri favorevoli delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative del territorio della DOC Garda, a supporto della proposta di esclusione temporanea della possibilità di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Garda Pinot Grigio, avanzata dal suddetto Consorzio, protocollo M1.2021.0085941 del 14 maggio 2021;
- la relazione tecnico economica, predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova relativamente alla DOC delle Venezie, nella quale emerge che l'offerta di vino prodotto da Pinot Grigio, cresciuta soprattutto negli ultimi anni, risulti oggi sovradimensionata rispetto alle richieste del mercato e che pertanto sia opportuno mettere in atto meccanismi volti a impedire un'ulteriore crescita del potenziale produttivo;

Considerato che non è possibile accogliere la richiesta del Consorzio Garda Doc relativamente all'esclusione dal provvedimento di blocco delle produzioni destinate a DOC Garda Pinot Grigio con certificazione biologica, in quanto la misura in oggetto deve vincolare alle stesse condizioni tutti i produttori di

vino DOC Garda Pinot Grigio, indipendentemente dal metodo di produzione attuato;

Considerato che la zona di produzione della DOC Garda ricade, in parte sul territorio lombardo ed in parte su quello veneto, ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 alla delibera n. 3273/2020, il provvedimento è assunto d'intesa con la Regione Veneto;

Ritenuto pertanto opportuno disporre:

- l'esclusione temporanea della possibilità d'iscrizione dei vigneti della varietà Pinot Grigio allo schedario viticolo, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Garda Pinot Grigio, per la campagna vitivinicola 2021/2022, al fine di allineare il sistema produttivo del Pinot Grigio dell'areale della DOC Garda a quello delle Venezie, finalizzato a conseguire un equilibrio di mercato sulla produzione di vino proveniente da varietà di Pinot Grigio nell'area del «triveneto»;
- che il provvedimento di blocco alle rivendicazioni della DOC Garda Pinot Grigio sia adottato per la sola campagna vitivinicola 2021/2022, e quindi dal 1° agosto 2021 fino al 31 luglio 2022, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di modifica o di proroga, secondo quanto stabilito dalla delibera n. XI/3273 del 23 giugno 2020;
- che, ai sensi dell'art. 130-septies - comma 3 della legge regionale 31/2008, alla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, siano fatti salvi, ai fini della rivendicazione della DOC Garda Pinot Grigio:
  - a. l'estirpazione e il successivo reimpianto, all'interno della zona di produzione della DOC Garda, di vigneti con varietà Pinot Grigio idonei alla produzione di uve atte a dare vini DOC Garda Pinot Grigio, nell'ambito della stessa azienda (estirpo e reimpianto di vigneto esistente);
  - b. le autorizzazioni acquisite dai produttori alla medesima data;
- di non accogliere la richiesta del Consorzio Garda Doc relativamente all'esclusione dal provvedimento di blocco delle produzioni destinate a DOC Garda Pinot Grigio con certificazione biologica, in quanto la misura in oggetto deve essere adottata in maniera omogenea su tutti i produttori di vino DOC Garda Pinot Grigio;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme previste dalla legge:

#### DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di disporre l'esclusione temporanea della possibilità d'iscrizione dei vigneti della varietà Pinot Grigio allo schedario viticolo, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Garda Pinot Grigio, per le motivazioni espresse nelle premesse;

2. che il provvedimento di blocco alle rivendicazioni della DOC Garda Pinot Grigio sia adottato per la sola campagna vitivinicola 2021/2022, e quindi dal 1° agosto 2021 fino al 31 luglio 2022, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di modifica o di proroga, secondo quanto stabilito dalla delibera n. n. XI/3273 del 23 giugno 2020;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 130-septies - comma 3 della legge regionale 31/2008, alla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, siano fatti salvi, ai fini della rivendicazione della DOC Garda Pinot Grigio:

- a. l'estirpazione e il successivo reimpianto, all'interno della zona di produzione della DOC Garda, di vigneti con varietà Pinot Grigio idonei alla produzione di uve atte a dare vini DOC Garda Pinot Grigio, nell'ambito della stessa azienda (estirpo e reimpianto di vigneto esistente);
- b. le autorizzazioni acquisite dai produttori alla medesima data;

4. di non accogliere la richiesta del Consorzio Garda Doc relativamente all'esclusione dal provvedimento di blocco delle produzioni destinate a DOC Garda Pinot Grigio con certificazione biologica, in quanto la misura in oggetto deve vincolare alle stesse condizioni tutti i produttori di vino DOC Garda Pinot Grigio, indipendentemente dal metodo di produzione attuato;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi